



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 193/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23953** del registro di segreteria, proposto da:

1) C. F. omissis

2) F. G. omissis

3) L. L. omissis

4) P. G. omissis

5) S. D. omissis

6) S. S. omissis

tutti rappresentati e difesi giusta procura depositata unitamente al ricorso in copia informatica, dall'Avv. Manfredo Piazza (C.F. PZZMFR62T12D086B), con domicilio telematico eletto PEC manfredopiazza@pec.giuffre.it;

CONTRO

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI con sede in

Roma, in persona del Ministro pro tempore;

- MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE, con sede in

Roma, in persona del Ministro pro tempore;

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore;

F A T T O

1. Con ricorso dell'8.4.2024 i ricorrenti adivano la Corte dei conti per l'accertamento del loro diritto alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione dei ricorrenti introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.

In particolare, i ricorrenti concludevano chiedendo *“in via preliminare di rito, 1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell'Unione europea sopra illustrati; 2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all'art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa”*.

Nel merito, chiedevano *“3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l'Amministrazione convenuta al reintegro dell'indebito taglio e al*

risarcimento del conseguente danno. 4) In particolare, si chiede per tutti gli odierni ricorrenti che venga riconosciuto lo stesso trattamento perequativo Al 100% del tasso di rivalutazione accordato per gli assegni d'importo inferiore alle 4 volte il trattamento minimo. E conseguentemente la restituzione di quanto indebitamente trattenuto fino al dì dell'effettivo riconoscimento al trattamento qui richiesto. 5) Con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento degli importi versati in regime di riduzione, con relative accessori di legge, ovvero interessi legali fino al dì della effettiva restituzione. Con vittoria di onorari e spese generali da distrarsi".

2. Con **decreto del 12.4.2024 veniva fissata udienza** per il giorno 19 settembre 2024, con termine per notifica alle amministrazioni convenute *"a cura del ricorrente, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso"* e con onere per il ricorrente di deposito nella segreteria della sezione giurisdizionale delle prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

3. Con **istanza del 13 settembre 2024** il difensore dei ricorrenti *"considerato che non ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto"* chiedeva *"un breve rinvio onde consentire detto adempimento"*.

4. All'**udienza del 19.9.2024** per i ricorrenti è comparso l'Avv. Giovanni Romano, per delega dell'Avvocato Manfredo Piazza, il quale chiedeva un rinvio ad altra udienza come da

istanza, non avendo il difensore provveduto alla notifica del ricorso e del decreto.

Per i convenuti nessuno è comparso.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Il ricorso è improcedibile.

L'art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile al secondo periodo stabilisce che *«il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso»* e il successivo comma 5 bis precisa che *«il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza»*.

Rispetto a tale disposizione si osserva che, dalla documentazione in atti, non risulta la prova della notificazione del DFU e del ricorso alle amministrazioni resistenti – notifica che non è avvenuta come pacificamente ammesso dallo stesso difensore – e nessuna delle amministrazioni, all'udienza del 19 settembre 2024, risulta costituita.

La mancata costituzione delle parti convenute e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della medesima notifica.

Peraltro, rispetto alla mancata notifica, il difensore costituito ha presentato una mera istanza di rinvio, avendo indicato di non aver notificato gli atti, senza addurre alcuna motivazione di tale mancato adempimento, per il quale era onerato.

Ciò premesso, si osserva che il rito pensionistico è notoriamente modellato sul rito lavoro di cui al codice di procedura civile e, pertanto, deve farsi applicazione della giurisprudenza ivi maturata con riferimento alla fase di incardinamento del giudizio, secondo cui *“qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non allegghi e compri una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”* (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 13/08/2008, n. 21587). Nello stesso senso si veda anche Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/02/2015, n. 2005, secondo la quale qualora *“venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non allegghi e provi un legittimo impedimento*

alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso".

Tale impostazione trova necessaria applicazione anche nell'ambito del giudizio pensionistico di cognizione innanzi alla Corte dei conti, in quanto caratterizzato - al pari delle controversie giuslavoristiche e previdenziali innanzi al giudice ordinario - dalla proponibilità con ricorso nonché dalla scissione tra l'*editio actionis* e la *vocatio in ius*.

L'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente comporta, dunque, l'improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 9 settembre 2019, n. 540).

Peraltro, tale impostazione segue a quella maturata già nella giurisprudenza antecedente al codice di giustizia contabile, riferendo che le Sezioni Riunite in sede di "questione di massima" con la sentenza n.6/QM del 9.7.2001, hanno affermato *"l'atto introduttivo del giudizio pensionistico conserva la forma del ricorso ma ha il contenuto della citazione, per cui ad esso è applicabile l'art.163, ultimo comma, c.p.c. che prevede l'obbligo di notifica, la cui mancata osservanza produce l'inammissibilità (rectius: improcedibilità) del ricorso, non potendo il giudice disporre la rimessione in termini"* (Sez. Lombardia, n. 745/2007; Cfr. anche: Sez. II centrale n. 87 del 26/2/2001; Sezione Prima Centrale di Appello, sent. n. 419 del 1/12/2003,

nonché Sezione Prima Centrale di Appello, sent. n. 103 del 30/3/2005, la quale ha ritenuto che neanche la costituzione in giudizio dell'amministrazione possa produrre effetti sananti del difetto originario di notifica; principio questo definito successivamente anche dalla Cassazione, secondo cui *“l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto”* (Cass. SS.UU. n. 14916/2016)).

Dunque, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza costituisce onere essenziale per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 111 Cost., dove si sancisce il principio che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e, in tal senso, anche l'art. 101 c.p.c., sulla necessità di una corretta instaurazione del contraddittorio, rientra tra le norme richiamate dall'art. 7 del c.g.c. (Sez. Giur. Marche, n. 201/2021).

Si evidenzia, inoltre, che il difensore dei ricorrenti, in udienza, non ha addotto alcuna valida giustificazione in ordine al mancato deposito della prova dell'avvenuta notifica nei confronti delle amministrazioni convenute.

	8	
	Conseguentemente il giudizio deve essere dichiarato	
	improcedibile.	
	6. Tenuto conto della pronuncia in rito e della mancata	
	costituzione delle parti, nulla per le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando in	
	ordine al ricorso promosso da C. F., F. G., L. L., P. G., S. D., S.	
	S. contro I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,	
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO	
	ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E	
	DELLE POLITICHE SOCIALI, lo dichiara improcedibile.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 19	
	settembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	f.to digitalmente Guido Tarantelli	
	Depositata in segreteria il 19/09/2024	
	Il responsabile delle segreterie pensioni	
	f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni	